

**SETTORE AFFARI GENERALI**

Servizio Turismo e Spettacolo
Ufficio Licenze ed Autorizzazioni
Via dei Canali, 1 – Tel. 089 66 72 01 / 089 66 72 09
e-mail: ufficioturismo@comune.salerno.it
g.viscido@comune.salerno.it
giuseppe.visconti@comune.salerno.it

COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
LOTTERIA - TOMBOLA - PESCA O BANCO DI BENEFICENZA
(art 14 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.RO 430)

= Al Comune di Salerno
Servizio Turismo e Spettacolo
UFFICIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI

IL / LA SOTTOSCRITTO / A				
NATO / A A		PROV		IL
RESIDENTE IN				PROV
ALLA VIA				N.RO
CODICE FISCALE				
LEGALE RAPPRESENTANTE				
CON SEDE IN				PROV
ALLA VIA				N.RO

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.ro 460;

COMUNICA

Di aver promosso la sotto notata manifestazione di sorte locale : *(barrare la casella che interessa)*

<input type="checkbox"/>	LOTTERIA
<input type="checkbox"/>	TOMBOLA
<input type="checkbox"/>	PESCA / BANCO DI BENEFICENZA

per la seguente finalità :

<input type="checkbox"/>	AUTOFINANZIAMENTO
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	BENEFICENZA IN FAVORE DI	
<input type="checkbox"/>	CON SEDE IN	
<input type="checkbox"/>	ALLA VIA	

Allega alla presente:

1. Statuto ed atto costitutivo dell'Ente organizzatore;
2. **NULLA-OSTA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sezione Operativa Territoriale di Salerno - Settore bingo-lotto e lotterie minori -Salerno via Silvio Baratta 110 ;**
3. **IN MANCANZA DEL SUDDETTO NULLA OSTA: copia della comunicazione inoltrata genzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sezione Operativa Territoriale di Salerno - Settore bingo-lotto e lotterie minori -Salerno via Silvio Baratta 110.**

Allega, inoltre,

PER LE LOTTERIE

- Regolamento nel quale sono riportati:
 - a) la quantità e la natura dei premi;
 - b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;
 - c) il luogo in cui vengono esposti i premi;
 - d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi.

PER LE TOMBOLE

- Regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara : (*barrare la casella che interessa*)

- la veridicità dei dati anagrafici innanzi riportati;

	(<u>solo per gli enti organizzatori diversi dai partiti e/o movimenti politici</u>) : che detto ente organizzatore possiede i requisiti di cui all'art. 13 - comma 1 - del D.P.R 26/10/2001, n.ro 430;
	(<u>solo per i partiti e/o movimenti politici</u>) : che detto ente organizzatore possiede i requisiti di cui alla Legge 02/01/1997, n.ro 2
	(<u>solo per i partiti e/o movimenti politici</u>) : che la suddetta manifestazione di sorte locale è svolta nell'ambito della manifestazione denominata " _____" ovvero è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente organizzatore;

Dichiara, inoltre,

• **PER LE LOTTERIE :**

1. che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Salerno;
2. che l'importo complessivo dei biglietti da emettersi non supera la somma di € 51.645,69=;
3. che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;

• **PER LE TOMBOLE :**

1. che la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;
2. che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive;
3. che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di € 12.911,42=;

• **PER LE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA :**

1. che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69=.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti richiamate nell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., la veridicità di quanto innanzi riportato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara, inoltre, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara che per il rilascio del provvedimento non ci sono pregiudizi ostativi ex lege n.ro 190/2012 (anticorruzione) ovvero la presenza tra i dipendenti dell'Ufficio Licenze ed Autorizzazioni di vincoli di parentela o affinità ovvero conflitti di interesse tra Ente e richiedente.

FORNISCE I SEGUENTI RECAPITI (FACOLTATIVO)			
TELEFONO		CELLULARE	
E-MAIL			

_____ (1)
firma leggibile

(1) - ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA' NEL CASO LA COMUNICAZIONE NON VENGA SOTTOSCRITTA DAVANTI ALL'IMPIEGATO ADDETTO

COMUNE DI SALERNO
(art. 38 D.P.R. n.ro 445/2000)

Per identificazione del / della Sig. / Sig.ra _____
mediante il seguente documento _____ n.ro _____
rilasciato da _____ il _____
Salerno, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

Modello "COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE "
Comune di Salerno - Servizio Turismo e Spettacolo - Ufficio Licenze e Autorizzazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 2001 N. 430
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(o m i s s i s)

TITOLO II - MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALI
ART. 13

Ambito applicativo

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotteria nazionali, sono, tuttavia consentite:
 - a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
 - b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al fi fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
 - c) le tombole effettuare in ambito familiare e privato, organizzate per fine prettamente ludici.
2. Al fine della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
 - a) per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari da euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;
 - b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è concessa se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la soàda di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911.42;

- c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.00.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del coòda 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

ART. 14

Adempimenti dei promotori e controlli

1. I rappresentanti degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
 - a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - b) per le tombole:
 - 1) il regolamento con specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
 - a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
 - b) dalla necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1936, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, conna 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati dalla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede rima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza su dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).